


Publicato il 30/09/2024



N. 04424 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 03496/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3496 del 2024, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Maria Zuppari, Elio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giulio Atzei, Alessandro Lanza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del provvedimento datato 22/01/2023, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'""Esercito di Foligno, mediante il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo alla partecipazione al concorso per il reclutamento, per il 2023, di 6500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'""Esercito indetto con Decreto

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0036386 del 20 gennaio 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 25 gennaio 2023), 3 Blocco 2023, per aver riscontrato le seguenti cause negli accertamenti psicofisici: [REDACTED]

b) del provvedimento, se intervenuto, di data e numero sconosciuti con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dal concorso indicato sub "a";

c) in parte qua, della graduatoria pubblicata dal Ministero della Difesa relativa concorso per il reclutamento, per il 2023, di 6500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0036386 del 20 gennaio 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 25 gennaio 2023) – 3° Blocco 2023, nella parte in cui non vi è inserito il ricorrente;

d) per l'annullamento di tutti gli atti connessi, preordinati, successivi e/o comunque collegati e lesivi per l'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento, per il 2023, di 6500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0036386 del 20 gennaio 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 25 gennaio 2023), 3° Blocco 2023;

- in data 4 dicembre 2023, a seguito degli accertamenti sanitari di medicina generale, è stato giudicato temporaneamente non idoneo e, con verbale di differimento riconvocato il 22 gennaio 2024 con prescrizione di presentare ulteriore documentazione sanitaria;
- nel frattempo veniva pubblicata graduatoria di merito del citato concorso blocco 3 approvata con decreto 12 gennaio 2024;
- alla data di riconvocazione programmata del 22 gennaio 2024, il candidato veniva sottoposto a visita di medicina generale e giudicato "INIDONEO" per "[REDACTED]" ai sensi della "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" (Allegato C "STRALCIO") approvata con Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 (pubblicata su G.U.R.I. Serie generale n. 131 del 09.06.2014)
- il ricorrente ha impugnato sia la sua esclusione dal concorso che la precitata graduatoria con ricorso notificato il 20.3.2024 all'Amministrazione ed al controinteressato Lanza, corredato da istanza cautelare e richiesta istruttoria di verifica, allegando l'insussistenza della causa di inidoneità rilevata dalla Commissione concorsuale;
- il Collegio, riservata ogni definitiva valutazione anche in rito, ha ritenuto opportuno disporre una verifica ai sensi degli articoli 19 e 66 CPA., che accertasse, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della contestata patologia e, comunque, del suo effetto preclusivo rispetto all'arruolamento, incaricando all'uopo la Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare;
- l'Organo verificatore ha adempiuto, dopo aver chiesto e ottenuto giustificata proroga, all'incarico depositando la sua relazione in data 29.7.2024 concludendo che: "in risposta ai quesiti posti dal TAR Lazio ... questa Commissione accerta: i) il soggetto è affetto da "[REDACTED]", è in buone condizioni di salute generale e questa condizione attualmente non ne limita le performances psico-fisiche. L'espressione di [REDACTED]"

[REDACTED]

[REDACTED]. Solo nel caso della eventuale espressione clinica di patologie [REDACTED] sarà possibile riscontrare un detrimento delle attitudini psicofisiche del soggetto; ii) la condizione in atto non richiede alcun trattamento farmacologico; iii) le attuali condizioni di salute non controindicano lo svolgimento di attività comportanti elevato impegno fisico, attività disagiati o stressanti tipiche della vita militare.

Vista la cennata impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e reputato ora necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in esame, si dispone di autorizzare -stante l'elevato numero di essi- parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata) così stabilendo:

--la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy- mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata);

--parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

--a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre

quindici giorni dalla richiesta, alla relativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente rilasciando a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

--prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato di pubblicazione rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 7 (sette) giorni dall'avvenuta pubblicazione presso la segreteria di questo TAR;

--l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso e i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

Ritenuto che le conclusioni dell'Organo di verifica conferiscano al ricorso sufficiente fumus per poter disporre -a fronte dell'evidente pregiudizio ed in attesa dell'integrazione del contraddittorio ex art. 27, comma 2, CPA- l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell'iter concorsuale;

Considerato, inoltre, che risulta equo, in considerazione delle incertezze che hanno caratterizzato la vicenda, disporre la compensazione delle spese della fase, rinviando al definitivo la regolazione di quelle di verifica richieste dall'Organismo incaricato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

--dispone gli incumbenti per l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione,

--accoglie interinalmente l'istanza cautelare ex art. 27, comma 2, CPA ai fini dell'ammissione con riserva del selezionato al prosieguo dell'iter concorsuale;

--compensa le spese della fase cautelare,

--rinvia la causa in prosieguo all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 per la discussione;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.